

ALLEGATO TECNICO C:

GLI ATTORI DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO FORMALI, NON FORMALI E INFORMALI

Indice

Premessa.....	3
1. L'ente pubblico titolare del sistema di certificazione regionale.....	4
1.1 Le funzioni della Regione.....	4
2. Gli enti titolati.....	7
2.1 Gli enti titolati ai servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.....	7
2.1.1 Requisiti organizzativo procedurali.....	8
2.1.2 Requisiti tecnico - professionali.....	8
2.2 Gli enti titolati alla procedura di certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale.....	9
2.2.1 Requisiti organizzativo-procedurali.....	10
2.2.2 Requisiti tecnico professionali.....	12
3. Le funzioni e le professionalità del sistema di certificazione delle competenze.....	12
3.1 Le funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	13
3.2 Le professionalità a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze.....	14
3.2.1 Presidente di Commissione d'esame.....	15
3.2.2 Esperto di settore.....	16
3.2.3 Esperto di valutazione.....	18
3.2.4 L'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze.....	20

Premessa

La Regione Siciliana, <<ente pubblico titolare>> della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13¹, con la L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 ha istituito il Sistema di certificazione regionale (SCR).

Il SCR disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali; tali servizi, di titolarità regionale, sono definiti in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e gli standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione².

In accordo con quanto stabilito dalla L.R. 29/2016³, con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 17 marzo 2018 sono state definite le *caratteristiche generali del SCR* e le *linee guida per la sua implementazione*.

Il presente documento, adottato di concerto dall'*Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale* e dall'*Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro*, definisce gli attori di che operano nel sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e non formali, evidenziandone le funzioni, i ruoli, il contesto di azione, i requisiti. Tale documento si colloca quindi in una linea di continuità e complementarietà con quanto indicato all'interno dei due allegati precedenti.

Il documento presenta la seguente articolazione:

- nel primo capitolo si definiscono le funzioni dell'ente pubblico titolare del sistema di certificazione regionale;
- nel secondo capitolo si descrivono le funzioni e gli enti titolati a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze; si specificano gli enti titolati del sistema di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e gli enti titolati del sistema e della procedura di certificazione delle competenze in ambito formale non formale e informale. Si esplicitano inoltre i requisiti organizzativo-procedurali e i requisiti tecnico professionali relativi agli enti titolati.
- nel terzo capitolo si descrivono le caratteristiche generali della professionalità e l'accesso al ruolo degli attori coinvolti nello svolgimento delle diverse fasi e attività del sistema di certificazione regionale, individuate dal DPR 7 marzo 2018: il presidente di commissione di esame, l'esperto di settore e l'esperto di valutazione.

¹Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

²L. R. 29 dicembre 2016 n. 29, art. 1 comma 3.

³L. R. 29 dicembre 2016 n. 29 art. 1, comma 2.



1. L'ente pubblico titolare del sistema di certificazione regionale

Gli attori del Sistema di certificazione regionale sono costituiti dalla Regione Siciliana in qualità di Ente pubblico titolare⁴ e dagli enti titolati⁵ all'erogazione dei servizi previsti dal sistema e dagli altri attori coinvolti nell'ambito:

- del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali;
- della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali non formali e informali.

1.1 Le funzioni della Regione

La Regione Siciliana, nell'esercizio della sua funzione di "ente pubblico titolare" del Sistema di certificazione regionale, è responsabile della *governance* del sistema, attraverso il presidio delle seguenti funzioni:

- *Indirizzo*, definendo caratteristiche e modalità di funzionamento del Sistema Regionale di Certificazione;
- *Regolazione del sistema*, autorizzando gli enti titolati all'erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli standard di riferimento dei servizi;
- *Controllo dell'attuazione del sistema*, attraverso monitoraggi periodici⁶;
- *Informazione sul Sistema di certificazione regionale* presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro, le imprese, favorendo l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

Funzione di indirizzo

La Regione Siciliana ha stabilito, attraverso la Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 "Sistema di Certificazione regionale" ed il D.P. 7 marzo 2018 n. 6, le caratteristiche generali del sistema e quindi specifica le modalità attuative del sistema, attraverso il presente Decreto.

⁴Art. 2, comma 1, lettera F del D. lgs 13/2013: "«ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto";

⁵Art. 2, comma 1, lettera G del D. lgs 13/2013: "«ente pubblico titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

⁶D.P. 6/2018, art. 16.



Gli *indirizzi* della Regione Siciliana attengono a:

- l'adozione del Repertorio delle qualificazioni regionali che si riferisce allo specifico ambito di titolarità regionale ed i cui standard costituiscono il riferimento della procedura di certificazione delle competenze e garantisce il valore nazionale delle attestazioni rilasciate dalla Regione Siciliana in quanto correlato al "Quadro nazionale delle qualificazioni"⁷;
- la definizione delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio di certificazione delle competenze in ambito formale, secondo quanto indicato nell'allegato A del presente decreto;
- la definizione delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in ambito non formale e informale, secondo quanto indicato nell'allegato B del presente decreto;
- la definizione delle attestazioni rilasciabili dal Sistema di certificazione regionale e delle relative modalità di rilascio;
- la definizione di un sistema informativo che garantisca il monitoraggio, la valutazione, la tracciabilità e la conservazione delle attestazioni rilasciate⁸;
- l'erogazione dei servizi in conformità alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali⁹;
- l'adozione di elenchi pubblicamente accessibili e consultabili per via telematica degli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali¹⁰ e del servizio di certificazione delle competenze in ambito formale non formale e informale.

Funzione di regolazione

La Regione Siciliana regola il Sistema di certificazione regionale autorizzando gli *enti titolati* all'erogazione dei *servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze* secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento¹¹ ed in conformità alla normativa nazionale in materia¹². Gli enti titolati all'erogazione dei servizi sono i seguenti:

- nell'ambito del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali sono rappresentati dai *Centri per l'Impiego* regionali e dagli *operatori pubblici o privati accreditati* ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università, secondo quanto specificato nel paragrafo 2.1.

⁷ Il Quadro nazionale delle qualificazioni è previsto dall' art. D.lgs 13/2013, art 7.

⁸ D. lgs 13/2013, art. 7.

⁹ D. lgs 13/2013, art. 7.

¹⁰ DM 30.06.2015, art. 7.

¹¹ DECRETO PRESIDENZIALE 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e s.m.i.

¹² Il sistema di accreditamento recepisce i principi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 Maggio 2001, n.166, e dell'intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in conferenza Stato-Regioni il 20 Marzo 2008 ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 ed i relativi allegati.



- nell'ambito della procedura di certificazione delle competenze in contesti formali, non formali e informali sono rappresentati dagli *organismi di formazione accreditati*¹³, secondo quanto specificato nel paragrafo 2.2.

Funzione di controllo

La Regione Siciliana monitora il funzionamento del sistema di certificazione e in particolare:

- effettua statistiche sul funzionamento del sistema e sui servizi erogati;
- realizza audit periodici e controlli a campione;
- acquisisce reclami inerenti disfunzioni e assume provvedimenti finalizzati a garantire la correttezza dell'applicazione della procedura di certificazione e di ogni altro aspetto inerente le caratteristiche e il funzionamento del sistema.

Il modello organizzativo relativo al servizio di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze si configura come una *rete*, nel senso che gli attori coinvolti nell'erogazione dei servizi sono *plurimi*, appartenenti all'area pubblica e privata ed ai servizi per l'istruzione e la formazione e il lavoro. La configurazione del modello organizzativo, in funzione delle evidenze che emergeranno dai periodici monitoraggi regionali potrà essere sottoposto a revisioni di tipo migliorativo per incrementare aspetti quali la qualità, l'efficacia e l'efficienza, al fine di rendere i servizi aderenti alle esigenze dei cittadini siciliani, in linea con le prospettive nazionali in materia e con le indicazioni europee.

Funzione di informazione

La Regione Siciliana adotta misure di informazione rivolte agli utenti e agli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro e alle imprese, sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. La Regione promuove la conoscenza di tali servizi attraverso azioni comunicative anche mediante il proprio sito istituzionale, in coerenza con quanto previsto dal D. lgs 13/2013 e dal DM 30.06.2015¹⁴.

Tali azioni mirano a favorire lo sviluppo di una cultura regionale condivisa sulla certificazione anche attraverso la creazione, sul proprio sito istituzionale di sezioni dedicate:

- al Sistema di certificazione regionale, che prevede la descrizione dei servizi previsti e delle relative procedure, della normativa nazionale di riferimento, della normativa regionale di riferimento e della relativa modulistica, gli uffici responsabili del procedimento, gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze; (http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratostruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_Certificazione delle competenze);
- al Repertorio regionale delle qualificazioni ed agli standard di qualificazione che costituiscono il riferimento per il Sistema regionale di certificazione delle competenze (<https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/repertorio>);
- all'elenco degli enti titolati al servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale;
- all'elenco degli enti titolati al servizio di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale e informale.

¹³ Legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29 "Sistema di Certificazione regionale" ed il D.P. 7 marzo 2018 n. 6.

¹⁴ D. lgs 13/2013, art. 7; DM 30.06.2015, art. 7.



Inoltre, la Regione incrementa le competenze degli attori del sistema impegnati nell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze anche attraverso la realizzazione e lo sviluppo di azioni informative e formative.

2. Gli enti titolati

Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze¹⁵ sono soggetti in possesso di caratteristiche rispondenti a quanto previsto dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni. In particolare gli enti titolati assicurano il coinvolgimento nell'erogazione dei servizi di personale in possesso di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa¹⁶.

Si distinguono di seguito:

- Gli enti titolati all'erogazione di servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale;
- Gli enti titolati alla realizzazione della procedura di certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale

2.1 Gli enti titolati ai servizi di individuazione e validazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale

Gli enti titolati dalla Regione Siciliana all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione delle competenze in ambito non formale e informale sono costituiti da:

1. i Centri per l'impiego regionali;
2. gli Operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015 "Accreditamento dei servizi per il lavoro della regione Siciliana. Linee guida", comprese le Università.

Gli operatori pubblici e privati accreditati, se interessati ad essere titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione, sono tenuti comunque a manifestare il loro interesse alla Regione Siciliana rispondendo a specifiche procedure di evidenza pubblica.

Gli enti titolati sono tenuti, nell'ambito del Sistema di certificazione regionale ad applicare ed attenersi agli standard definiti dalla Regione Siciliana.

Gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale sono costituiti da enti appartenenti all'area pubblica e privata ed ai servizi per il lavoro e per l'istruzione e formazione.

¹⁵D. Lgs 13/2013, art. 2, comma 1, lettera g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f).

¹⁶D. Lgs. 13/2013, articolo 7, comma 1, lettera c.



2.1.1 Requisiti organizzativo procedurali

I Centri per l'impiego regionali sono automaticamente titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali se rispondono alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

Gli operatori pubblici o privati accreditati ai sensi del DA n. 7 del 24 marzo 2015, comprese le Università, sono titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. La condizione di ente titolato è soggetta al mantenimento dell'accreditamento, che costituisce garanzia del possesso, da parte dell'organismo, di appropriati requisiti (strutturali, economico-finanziari, organizzativi e professionali). La sospensione o revoca dell'accreditamento comporta anche la sospensione o revoca della condizione di ente titolato.

L'ente titolato è tenuto, nell'erogazione dei servizi previsti dal Sistema di certificazione delle competenze, ad attenersi ai seguenti principi:

- *Repertorio regionale delle qualificazioni*: l'ente titolato assume, nell'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, le qualificazioni comprese nel Repertorio regionale delle qualificazioni;
- *Informazione agli utenti*: l'ente titolato informa l'utente e consegna, al momento in cui si avvia l'erogazione del servizio, specifica documentazione di presentazione del servizio, che espliciti la configurazione del processo, il tipo di attestazioni rilasciabili, le condizioni di accesso al servizio e le condizioni di rilascio delle attestazioni;
- *Registrazione delle informazioni relative alla fruizione dei servizi*: l'ente titolato è tenuto alla corretta registrazione delle informazioni relative all'erogazione del servizio, secondo le specifiche indicazioni fornite a tale proposito dalla Regione Siciliana;
- *Processo di individuazione e validazione*: l'ente titolato eroga il servizio attenendosi a quanto stabilito dalla Regione Siciliana a proposito del sistema regionale di certificazione;
- *Rispetto delle procedure utili ad assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati sul sistema informativo*: l'ente titolato assicura, durante la fase di attestazione prevista nella procedura di certificazione, una completa registrazione delle informazioni relative alle attestazioni rilasciate nel rispetto delle regole della normativa sulla privacy.

2.1.2 Requisiti tecnico - professionali

Gli enti titolati al servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali assicurano, in coerenza con la normativa nazionale in materia, il coinvolgimento nell'erogazione dei servizi di risorse in possesso di appropriati requisiti di tipo tecnico - professionale idonei al presidio delle funzioni previste nel DM 30.06.2015:

- accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;
- pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
- realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.



A proposito della funzione di *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*, gli enti titolati assicurano il coinvolgimento, nell'erogazione del servizio, di personale con le caratteristiche indicate nel paragrafo 3.2.4.

A proposito della funzione di *pianificazione e realizzazione delle attività valutative*, gli enti titolati assicurano il coinvolgimento, nell'erogazione del servizio, di personale con le caratteristiche indicate al paragrafo 3.2.3.

A proposito della funzione di *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*, il DP Reg. 6/2018 ha previsto che tale funzione sia presidiata dall' Esperto di settore dotato delle caratteristiche di cui al paragrafo 3.2.2.

Tali funzioni intervengono nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze validate come indicato nel prospetto seguente.

FASI	INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE	CERTIFICAZIONE
Identificazione	A. Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	
Valutazione	B. Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative C. Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale	B. Funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative C. Funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
Attestazione		

2.2 Gli enti titolati alla procedura di certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale

Gli enti titolati dalla Regione Siciliana all'erogazione del Sistema di certificazione e della procedura di certificazione delle competenze in ambito formale, non formale e informale sono costituiti dagli organismi di formazione accreditati.

Si intende per organismo un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio. Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali¹⁷ e di erogazione¹⁸.

Sono titolati all'erogazione del servizio gli organismi accreditati, con le relative sedi operative permanenti, che organizzano ed erogano attività formative nel territorio della Regione Siciliana siano esse finanziate con risorse pubbliche oppure autofinanziate ai sensi del regolamento in vigore in materia di accreditamento.

¹⁷ La sede direzionale è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa, sia funzioni di governo dell'organismo (direzione e gestione economica amministrativa e controllo) e sia di processo (definizione ed analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione).

¹⁸ La sede di erogazione è la struttura logistica dove si svolgono, in maniera stabile e continuativa, attività di formazione e/o orientamento. L'accreditamento è concesso all'organismo nella sua unitarietà. La sede direzionale e quella di erogazione possono essere ubicate anche in siti diversi.



L'ambito di accreditamento dell'organismo deve essere quello della *formazione professionale*. La macro-tipologia di accreditamento determina le tipologie di percorsi formativi rispetto ai quali è possibile, per l'ente titolato, erogare il servizio di certificazione in ambito formale¹⁹.

La procedura di accreditamento costituisce il dispositivo attraverso cui la regione Siciliana assicura che gli enti titolati all'erogazione dei servizi di certificazione delle competenze risultino in possesso di requisiti soggettivi, strutturali, finanziari appropriati²⁰.

2.2.1 Requisiti organizzativo-procedurali

L'accreditamento qualifica automaticamente l'organismo come ente titolato all'erogazione del servizio di certificazione delle competenze secondo gli standard del Sistema regionale di certificazione.

La condizione di ente titolato è soggetta al mantenimento dell'accreditamento, che costituisce garanzia del possesso, da parte dell'organismo, di appropriati requisiti (strutturali, economico-finanziari, organizzativi e professionali).

La sospensione o revoca dell'accreditamento²¹ comporta anche la sospensione o revoca della condizione di ente titolato.

La condizione di organismo accreditato garantisce la presenza di specifiche professionalità a presidio dei principali processi di lavoro caratteristici della formazione (processo di direzione, economico-amministrativo, di analisi dei fabbisogni, di progettazione, di erogazione dei servizi, di docenza), in possesso di appropriate e aggiornate competenze e costituisce quindi una garanzia di affidabilità rispetto all'adozione, da parte dell'ente titolato degli standard del Sistema di certificazione regionale.

È necessario che le attività formative di aggiornamento delle competenze professionali delle professionalità operanti sui processi indicati ed attinenti alla funzione ricoperta, prevedano uno specifico aggiornamento sul Sistema regionale di certificazione delle competenze.

Aspetti inerenti all'aggiornamento sul Sistema regionale di certificazione sono definiti all'interno delle linee guida stabilite con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale su proposta del responsabile del procedimento di accreditamento²².

¹⁹ Macro-tipologie di accreditamento previste: a) obbligo di istruzione e formazione, comprendente: – percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; – percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; – percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia; b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera a), e che versano in situazione not employment, education and training (neet); c) formazione superiore, comprendente: – la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS); – la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le università; – l'apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia; d) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

²⁰ D.lgs 13/2013, art. 7, punto g.

²¹ art. 15 DECRETO PRESIDENZIALE 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e s.m.i.



Il sistema di accreditamento prevede, inoltre, che l'organismo di formazione sia in grado di soddisfare il requisito: "garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento (requisito F6)". Il soddisfacimento di tale è garanzia dell'aderenza della progettazione dei percorsi alle caratteristiche del Sistema di certificazione regionale.

L'ente titolato è tenuto, nell'erogazione dei servizi previsti dal Sistema di certificazione delle competenze, ad attenersi ai seguenti principi:

- *Repertorio regionale delle qualificazioni*: l'organismo titolato deve assumere, nella progettazione del percorso formativo cui si riferisce la certificazione delle competenze, come obiettivi formativi una delle qualificazioni comprese nel Repertorio regionale delle qualificazioni. Le competenze associate alla qualificazione costituiscono obiettivo del percorso formativo. Il corso può prevedere anche ulteriori obiettivi formativi, collegati a competenze aggiuntive, laddove previsto in specifici avvisi (formazione finanziata);
- *logiche di progettazione del percorso formativo cui si riferisce la certificazione delle competenze*: l'organismo titolato deve attenersi, nella progettazione del percorso formativo, al fine di garantire la certificabilità degli esiti, a quanto previsto a tale proposito nel presente documento, alla sezione B (progettazione per competenze, articolazione del percorso formativo in moduli, progettazione per ciascun modulo di una prova finalizzata alla verifica degli apprendimenti acquisiti);
- *informazione ai partecipanti*: l'ente titolato deve informare e consegnare, entro l'avvio del corso, a ciascun soggetto ammesso a frequentare l'attività formativa un *Regolamento* che fornisca informazioni generali sul corso e, a proposito della certificazione, chiarifichi il tipo di attestazione rilasciata, le condizioni di rilascio (superamento o meno di un esame; ammissibilità all'esame), la configurazione dell'esame finale, limite di assenze consentite per l'ammissione agli esami finali. Il regolamento distribuito deve espressamente specificare gli obblighi del beneficiario e dei partecipanti e le responsabilità degli stessi in caso di dichiarazioni mendaci. La consegna del regolamento è attestata da ricevuta controfirmata da ciascun partecipante;
- *registrazioni*: l'ente titolato è tenuto alla corretta compilazione dei registri obbligatori per la rilevazione delle attività, in formato cartaceo ed elettronico. In particolare, ai fini della procedura di certificazione, è essenziale la corretta tenuta dei registri del registro didattico e di presenza e del registro fogli individuali di stage (ove previsto) che dovranno essere messi a disposizione della Commissione d'esame;
- *procedura di certificazione*: gli organismi accreditati erogano il servizio di certificazione attenendosi a quanto stabilito nella procedura formalizzata nell'allegato A del presente atto al paragrafo A.1, in coerenza con la normativa nazionale;
- *possibilità di allestire e coordinare commissioni in ordine alle prove per la procedura di certificazione*: l'organismo di formazione deve assicurare, nell'erogazione della procedura di certificazione, l'attivazione della richiesta di commissione d'esame, la messa a disposizione della Commissione d'esame di tutta la documentazione necessaria all'espletamento delle sue funzioni, la proposizione di una ipotesi di progettazione dell'esame (prova pratica e colloquio), aule, laboratori, attrezzi e strumenti appropriati allo svolgimento delle attività;
- *tracciamento degli esiti degli esami*: l'organismo di formazione deve assicurare, durante la fase di valutazione prevista nella procedura di certificazione, la presenza di appropriate dotazioni informatiche

²²Art. 5, comma 1. DECRETO PRESIDENZIALE 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e s.m.i. (http://sac.formasicilia.it/accreditamento/public/dettagli_requisito/C.a2/2; http://sac.formasicilia.it/accreditamento/public/dettagli_requisito/C.c2/2)



utili alla registrazione dell'andamento della valutazione e degli esiti dell'esame nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di certificazione;

- *predisposizione delle attestazioni previste dalla procedura di certificazione*: l'organismo di formazione predispone e rilascia le attestazioni definite dalla procedura di certificazione con il supporto di appropriate dotazioni informatiche e telematiche, utili alla predisposizione e stampa degli attestati, nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di certificazione;

- *rispetto delle procedure utili ad assicurare la tracciabilità degli attestati rilasciati sul sistema informativo*: l'organismo di formazione assicura, durante la fase di attestazione prevista nella procedura di certificazione, una completa registrazione delle informazioni relative alle attestazioni rilasciate.

2.2.2 Requisiti tecnico professionali

Il Sistema di certificazione regionale prevede, in coerenza con la normativa nazionale in materia, che nell'erogazione della certificazione delle competenze siano coinvolte risorse in possesso di appropriati requisiti tecnico-professionali atti al presidio della funzione di *pianificazione e realizzazione delle attività valutative* e di *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Gli enti titolati al servizio di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali assicurano, in coerenza con la normativa nazionale in materia, il coinvolgimento di risorse in possesso di appropriati requisiti di tipo tecnico – professionale.

La valutazione prevista nella procedura di certificazione si realizza attraverso il coinvolgimento di una Commissione d'esame. L'ente titolato è tenuto a nominare uno dei componenti della Commissione d'esame, l'*Esperto di valutazione*, individuandolo tra i propri collaboratori/dipendenti in possesso di requisiti atti a garantire il presidio della funzione di *pianificazione e realizzazione delle attività valutative*.

Gli esperti individuati dall'ente titolato ed in possesso degli specifici requisiti richiesti sono coinvolti dall'ente titolato in attività di formazione (realizzate anche attraverso l'eventuale ricorso a materiali didattici predisposti dalla regione Siciliana), propedeutiche all'accesso al ruolo.

Le persone formate sono inserite dall'ente di formazione in un elenco interno, costantemente aggiornato e periodicamente sottoposto a controlli dalla Regione Siciliana nell'ambito delle attività di monitoraggio relative all'attuazione del Sistema regionale di certificazione. Per la descrizione di dettaglio della professionalità dell'Esperto di valutazione si rimanda al paragrafo successivo.

3. Le funzioni e le professionalità del sistema di certificazione delle competenze

Il Sistema di certificazione regionale, in coerenza con quanto stabilito nel D. lgs. 13/2013²³ e nel DM 30.06.2015²⁴, assicura che l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze sia svolta da risorse in possesso di idonei requisiti, in termini di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa (D. lgs 13/2013, art. 7, punto c).

²³Decreto legislativo 13 del 16 gennaio 2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

²⁴Decreto Interministeriale del 30.06. 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.



Il possesso di tali requisiti assicura che le risorse impegnate siano in grado di presidiare le *funzioni* previste nel DM 30.06.2015, collegate all'erogazione dei servizi. Nell'ambito del sistema regionale di certificazione la Regione Siciliana ha individuato specifiche *professionalità* da coinvolgere nello svolgimento delle diverse fasi/attività e che sono riconducibili alle funzioni di cui sopra.

3.1 Le *funzioni* a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

In base a quanto previsto dall'art. 3 del DP Reg. 6/2018, la Regione assicura che il personale coinvolto nell'erogazione dei servizi sia in possesso di requisiti professionali atti al presidio delle seguenti tre funzioni previste nell'allegato 8 del DM 30.06.2015:

- a) *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;*
- b) *pianificazione e realizzazione delle attività valutative;*
- c) *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.*

a) *Accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze:* si tratta di una funzione collegata al processo di **individuazione e validazione** delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali. Il personale in grado di ricoprire tale funzione, individuato dall'ente titolato all'erogazione dei servizi, deve avere un livello di professionalità (almeno) corrispondente ad un 4° livello EQF²⁵. Ciascun ente titolato istituisce un elenco degli addetti alla funzione (vedi elenco degli *Esperti in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze* di cui al paragrafo 3.2.4). Tale elenco è periodicamente aggiornato dall'ente titolato ed è sottoposto a controlli dalla Regione.

b) *Pianificazione e realizzazione delle attività valutative:* si tratta di una funzione collegata alla fase di valutazione presente nel processo di **individuazione e validazione** delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali e nella fase di valutazione della procedura di **certificazione delle competenze** validate e di quelle acquisite nei contesti di apprendimento formali. Il personale in grado di ricoprire tale funzione deve avere un livello di professionalità corrispondente ad un 5° livello EQF ed è individuato dall'ente titolato. Si tratta di una professionalità esperta dei processi di accertamento degli apprendimenti (elaborazione e somministrazione di prove tese ad accettare il possesso di competenze, valutazione delle stesse) e che costituisce un riferimento metodologico a tale proposito. Ciascun ente titolato istituisce un elenco degli addetti alla funzione (vedi elenchi degli *Esperti di valutazione* di cui al paragrafo 3.2.3). Tale elenco è periodicamente aggiornato dall'ente titolato ed è sottoposto a controlli dalla Regione.

c) *Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale:* si tratta di una funzione collegata alla fase di valutazione presente nel processo di **individuazione e validazione** delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali, nella procedura di **certificazione** delle competenze validate e delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali. Il personale che ricopre tale funzione è inserito in appositi elenchi regionali (vedi elenchi degli *Esperti di settore* di cui al paragrafo 3.2.2) ed ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione; come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci²⁶.

²⁵ Il Quadro europeo delle qualifiche o EQF (European Qualifications Framework) è previsto dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

²⁶ DM 30.06.2015 – Allegato 8



Il contenuto delle diverse funzioni, ai sensi del DM 30.06.2015, allegato 8, è così schematizzabile.

Funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze	Funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative	Funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
<p><i>La funzione presidia l'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a: ricostruire le esperienze; pre-codificare le competenze con trasparenza; supportare la composizione del «Documento di trasparenza» di cui all'articolo 6 comma 1 del decreto; consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di condizioni minime di successo; fornire ogni approfondimento della eventuale valutazione è elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi trasparente» tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.</i></p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio d'individuazione, validazione, certificazione delle competenze; 2. predisposizione del patto di servizio e/o della procedura nei sistemi informativi o documentali; 3. gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali; 4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione; 5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali; degli utenti; 6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse; 8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio; Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF. 	<p><i>La funzione cura l'accertamento che prevede, al minimo, l'esame tecnico «Documento di valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato» attraverso audizione, colloquio tecnico o prova del servizio nel caso non se ne rilevino le valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di determinata in modo che sia bilanciata la funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel «Documento di valutativo» ivi incluse le evidenze documentali prodotte;</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»; 2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento; 3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, conformità alla regolamentazione regionale e nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti; 4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento; 5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione; 6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione; 7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti. <p><i>Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF.</i></p>	<p><i>In coerenza con gli standard di processo, tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di Valutazione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.</i></p> <p><i>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo ivi incluse le evidenze documentali prodotte; 2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; 3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici; 4. Realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti; 5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento; 6. partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti. <p><i>Ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci.</i></p>

3.2 Le professionalità a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze

Nell'ambito del sistema regionale di certificazione la Regione Siciliana, nel Decreto del Presidente 7 marzo 2018 n. 6, ha individuato specifiche professionalità da coinvolgere nello svolgimento delle diverse



fasi e attività. Le singole professionalità sono riconducibili alle funzioni a presidio dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e sono le seguenti:

1. il Presidente di Commissione d'esame
2. l'Esperto di settore
3. l'Esperto di valutazione
4. l'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze

Nell'ambito del processo di **individuazione e validazione** delle competenze in ambito non formale e informale sono coinvolti nella fase di *valutazione* delle competenze l'Esperto di settore e l'Esperto di valutazione, mentre nella precedente fase di Individuazione è coinvolto l'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze.

Nell'ambito della procedura di **certificazione** delle competenze in ambito formale, non formale e informale sono coinvolti nella fase di *valutazione* delle competenze, quali componenti delle Commissioni d'esame, il Presidente di Commissione d'esame, l'Esperto di settore e l'Esperto di valutazione.

3.2.1 Presidente di Commissione d'esame

Caratteristiche generali della professionalità del Presidente di commissione d'esame

Il Presidente di commissione d'esame è una professionalità prevista dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018 n. 6.

Il Presidente ha capacità di valutazione generale delle competenze dei candidati ed è responsabile delle procedure di erogazione delle prove d'esame e della regolarità delle azioni valutative svolte.

Nello specifico gestisce la fase di valutazione nella procedura di certificazione delle competenze assicurando che essa si svolga in conformità con le indicazioni della Regione Siciliana. Organizza le attività che coinvolgono la commissione e lo svolgimento dell'esame, si interfaccia con il soggetto titolato all'erogazione della certificazione per i necessari accordi, controlla la correttezza formale della documentazione acquisita, concorre a determinare la configurazione delle prove d'esame richiedendo integrazioni/modifiche alla proposta pervenuta dall'ente di formazione, concorre alla valutazione delle prove d'esame (prova pratica e colloquio), redige i verbali relativi alle diverse sessioni d'esame, firma gli attestati.

Accesso al ruolo di Presidente di Commissione d'esame

I Presidenti di commissione d'esame sono inseriti in un apposito Elenco regionale: *Elenco dei Presidenti di commissione d'esame*.

Per la costituzione e il periodico aggiornamento dell'elenco dei Presidenti delle Commissioni d'esame, la cui tenuta è posta in capo al competente Servizio III *Gestione degli Interventi in materia di Formazione Professionale* del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con decreto dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale è indetta una procedura di evidenza pubblica per la raccolta e selezione delle candidature individuali. La procedura specifica:

- le modalità e termini di presentazione della candidatura;
- i criteri secondo cui verrà effettuata la selezione;
- i riferimenti all'entità del compenso e/o rimborso;
- la procedura per la valutazione di ammissibilità delle candidature;



Per candidarsi al ruolo di Presidente di Commissione d'esame è necessario essere dipendente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale - e possedere uno dei seguenti requisiti minimi:

1. titolo di studio equivalente o superiore al livello V EQF (Istruzione Tecnica Superiore – ITS, laurea triennale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento)
oppure
2. diploma di scuola secondaria di secondo grado con accertata esperienza come Presidente di commissione d'esame o membro di commissione oppure comprovata esperienza professionale nell'ambito di istruzione e formazione professionale.

L'inserimento dei candidati nell'elenco è subordinato alla valutazione dei CV da parte di una Commissione di esperti nominata dall'Assessore all'Istruzione e Formazione professionale.

I candidati valutati idonei ed inseriti nell'elenco Regionale dei presidenti di Commissione dovranno partecipare, nell'arco di un triennio, a pena di decadenza, ad un intervento di aggiornamento obbligatorio. La formazione potrà svolgersi in presenza e/o con modalità FAD.

L'inserimento nell'elenco di cui sopra ha validità di 5 anni.

E' assicurato il periodico aggiornamento dell'elenco dei Presidenti di Commissione.

Nelle more della pubblicazione del suddetto elenco, l'Amministrazione affida gli incarichi attingendo dall'elenco dei Presidenti di Commissione attualmente utilizzato.

3.2.2 Esperto di settore

Caratteristiche generali della professionalità dell'esperto di settore

L'Esperto di settore è una professionalità prevista nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018 n. 6 e presidia la funzione di *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale*.

Si tratta di una professionalità proveniente dal mondo del lavoro, esperta nelle attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

L'esperto di settore è un esperto del "merito" della valutazione delle competenze; infatti, in coerenza con gli standard delle prestazioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione previsti a livello nazionale, interviene nella fase di *valutazione* della procedura di certificazione delle competenze in qualità di componenti della Commissione d'esame.

E' previsto inoltre che l'esperto di settore intervenga, optionalmente, anche ai fini del riconoscimento dei crediti in ingresso in un percorso formativo, laddove sia necessario somministrare prove oggettive per verificare il possesso di competenze riconoscibili in termini di crediti.

Inoltre, la funzione dell'esperto di settore può essere svolta per la revisione delle qualificazioni comprese nel Repertorio regionale ed eventualmente per la descrizione di nuove qualificazioni e per attività di aggiornamento/completamento della descrizione di figure professionali già elaborate in bozza.

Infine, l'esperto di settore può intervenire nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.



Le attività essenziali riconducibili alla funzione, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale, sono le seguenti:

1. valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte;
2. analisi e declinazione delle attività e delle performance attese, con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
3. preparazione e conduzione di colloqui tecnici;
4. realizzazione di prove in situazione, predisponendo *setting* adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti;
5. formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura, in conformità con la documentazione prevista dal procedimento;
6. partecipazione alla procedura di valutazione, in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza²⁷;
7. intervento nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nella valutazione prevista nella procedura di certificazione delle competenze validate, in cui è chiamato a svolgere il ruolo di componente della Commissione d'esame.

L'esperto di settore ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione, anche se non esercitata continuativamente negli ultimi dieci²⁸.

Accesso al ruolo di esperto di settore

Nell'ambito del processo di **individuazione e validazione** delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali, l'ente titolato può presidiare la funzione di *realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale* con personale interno, il cui nominativo è inserito in apposito elenco gestito dall'ente titolato stesso, in possesso dei requisiti previsti nel DM 30.06.2015; qualora l'ente titolato non disponesse di personale in grado di presidiare la funzione, potrà attingere dall'elenco degli Esperti di settore costituito dall'Assessorato alla formazione.

Nel caso in cui l'ente titolato, che non ha personale interno in possesso dei requisiti previsti, sia un Centro per l'impiego regionale, lo stesso potrà derogare all'utilizzo dell'elenco degli esperti costituito dall'Assessorato dalla formazione e scegliere di rivolgersi a personale esterno, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.

Nell'ambito della procedura di **certificazione**, gli esperti di settore da impiegare sono quelli inseriti in un apposito elenco regionale: *Elenco degli esperti di settore* istituito dall'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale. Tale elenco è suddiviso in aree professionali²⁹ ed eventuali sotto-aree professionali³⁰ in cui si articola il Repertorio regionale delle qualificazioni.

²⁷DM 30.06.2015 – Allegato 8

²⁸DM 30.06.2015 – Allegato 8

²⁹Si tratta delle 7 aree professionali approvate con Accordo in sede di conferenza unificata del 27/07/2011

³⁰Le sotto-aree professionali sono correlate alle 24 aree economico – professionali di cui all'Allegato 1 del DM 30.06.2015



La Regione Siciliana - Servizio Gestione del Dipartimento Istruzione e Formazione - al fine di poter costituire l'elenco degli esperti di settore, attiva una procedura di evidenza pubblica per la raccolta e selezione di candidature individuali. La procedura specifica:

- i requisiti richiesti per la candidatura;
- le modalità di presentazione della candidatura;
- i criteri secondo cui verrà effettuata la selezione;
- le aree professionali ed eventuali sotto-aree professionali per le quali è possibile candidarsi;
- le eventuali aree territoriali per le quali è possibile candidarsi;
- l'entità del compenso e/o rimborso;
- la procedura per la valutazione di ammissibilità delle istanze;
- le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

I requisiti minimi richiesti per la candidatura sono rappresentati da:

- *livello di istruzione/formazione*: possesso almeno della laurea triennale. In relazione alla valutazione di specifici profili tecnico-professionali, l'esperto può essere in possesso di un titolo di studio inferiore alla laurea, purché tale titolo sia superiore o uguale al titolo della qualifica oggetto d'esame.
- *esperienza maturata*: aver svolto ruoli tecnici o gestionali riconducibili e compatibili con una o più figure del Repertorio delle qualificazioni regionali nelle aree professionali di riferimento. Le attività professionali devono essere relative ad almeno cinque anni, ed esercitate anche non continuativamente negli ultimi dieci.

Se i requisiti minimi sono presenti il candidato è idoneo; se i requisiti non sono presenti il candidato non è idoneo.

L'inserimento dei candidati nell'elenco è subordinato alla valutazione di CV da parte di una Commissione di esperti nominata dall'Assessore.

L'inserimento nell'elenco di cui sopra ha una validità di 5 anni.

La Regione - Servizio Gestione del Dipartimento Istruzione e Formazione provvederà all'inserimento dei candidati nell'Elenco degli esperti di settore. All'interno di ciascun settore gli esperti sono suddivisi per ambito di competenza (aree ed eventuali sotto-aree professionali) ed eventuale ambito territoriale di disponibilità o preferenza. L'elenco sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito della Regione Siciliana.

L'Amministrazione assicura il periodico aggiornamento dell'elenco degli esperti.

Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale si avvarrà nell'ambito delle procedure di certificazione, per l'individuazione degli esperti da nominare, dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della L. 92/2012 e nell'intesa in Conferenza Unificata del 20.12.2012 relativa alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali.

3.2.3 Esperto di valutazione

Caratteristiche generali della professionalità dell'esperto di valutazione



L'Esperto di valutazione è una professionalità prevista dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018 n. 6 a presidio della funzione di *pianificazione e realizzazione delle attività valutative*.

Si tratta di una professionalità esperta dei processi di accertamento degli apprendimenti (elaborazione e somministrazione di prove tese ad accertare il possesso di competenze, valutazione delle stesse) e che costituisce un riferimento metodologico a tale proposito.

L'esperto di valutazione, in coerenza con gli standard delle prestazioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione previsti a livello nazionale, interviene nella fase di *valutazione* della procedura di certificazione delle competenze in qualità di componente della Commissione d'esame. L'esperto di valutazione interviene, inoltre, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

Nel Sistema di certificazione regionale è previsto inoltre che esperto di valutazione intervenga anche nelle attività finalizzate al rilascio di una attestazione intermedia in caso di interruzione di un percorso formativo.

Le attività essenziali riconducibili alla funzione, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale, sono le seguenti:

1. verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»;
2. pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento;
3. pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti;
4. definizione, ove necessario, degli indicatori oggetto di osservazione e degli standard minimi di prestazione a partire dallo standard professionale di riferimento;
5. progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione;
6. realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione;
7. cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti.

Nell'erogazione del servizio l'ente titolato assicura il coinvolgimento di personale con appropriato livello di professionalità corrispondente a quello del V livello EQF.

L'esperto di valutazione è individuato dall'ente titolato al servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali oppure dall'ente titolato alla procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

Nell'ambito del processo di **individuazione e validazione** delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali, qualora l'ente non disponesse di risorse con i requisiti appropriati al presidio della funzione, l'esperto di valutazione potrà essere individuato dall'ente titolato stesso attingendo ad una specifica long list costituita dall'Assessorato al lavoro con apposita gestione o



avvalendosi delle competenze tecniche della rete per l'apprendimento permanente. Gli esperti individuati possiedono i requisiti previsti nel DM 30.06.2015.

Nell'ambito della procedura di **certificazione**, gli esperti di valutazione sono inseriti in un apposito elenco gestito dall'ente titolato stesso.

Accesso al ruolo di Esperto di valutazione

Possono svolgere il ruolo di esperto di valutazione i collaboratori/dipendenti di enti titolati ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze in possesso dei seguenti requisiti (minimi): *Titolo di istruzione/formazione* corrispondente almeno al V livello EQF³¹ (Istruzione Tecnica Superiore – ITS, laurea triennale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento) insieme ad *un'esperienza professionale* maturata nei settori dell'istruzione, della formazione e dell'orientamento.

Gli esperti di valutazione sono inseriti, dall'ente titolato, in un elenco gestito e costantemente aggiornato dall'ente stesso. Solo gli esperti inseriti nell'elenco e aggiornati con corsi di formazione, possono svolgere il ruolo dell'Esperto di valutazione.

La Regione Siciliana, nell'ambito del monitoraggio del sistema di certificazione, procede a periodici controlli circa la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli Esperti di valutazione.

3.2.4 L'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze

Caratteristiche generali della professionalità dell'esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze

L'Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze è una professionalità prevista nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2018 n. 6 a presidio della funzione di *accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*.

Si tratta di una professionalità che supporta l'utente nella ricostruzione delle esperienze e nella scelta delle evidenze utili a testimoniare tali esperienze/competenze e che redige il Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite.

L'esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze, in coerenza con gli standard delle prestazioni dei servizi di individuazione, validazione e certificazione previsti a livello nazionale, interviene nella fase di *identificazione* della procedura di individuazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali (vedi paragrafo 2.1 dell'allegato B).

E' un operatore che realizza con la persona interessata alla valorizzazione delle proprie competenze un colloquio finalizzato a ricostruire complessivamente le esperienze che la persona ha maturato nel corso della sua vita professionale/associativa/privata, ad identificare lo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni che potrebbe costituire il riferimento appropriato per formalizzazione delle esperienze in competenze, a supportare l'utente nella scelta della documentazione (evidenze) utile a testimoniare sia le competenze che le esperienze.

³¹Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente



Le attività essenziali riconducibili alla funzione, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale, sono le seguenti:

1. supporto alla predisposizione della domanda per accedere al servizio di individuazione;
2. predisposizione della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento;
3. gestione delle informazioni inerenti alla procedura nei sistemi informativi o documentali previsti;
4. pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione;
5. conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali;
6. identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza;
7. supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse;
8. redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro servizio.

L'esperto in *accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze* ha un appropriato livello di professionalità corrispondente a quello del IV livello EQF.

Accesso al ruolo di Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze

Il ruolo di *esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze* è svolto da personale dell'ente titolato all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, anche se in forma non esclusiva.

Presso ciascun ente titolato è istituito un elenco degli addetti alla funzione: *Elenco degli Esperto in accompagnamento e supporto all'individuazione delle competenze*. Tale elenco è periodicamente aggiornato dall'ente titolato ed è sottoposto a controlli dalla Regione Siciliana nell'ambito del monitoraggio del sistema di certificazione.

I requisiti per poter ricoprire tale funzione sono rappresentati dal possesso di un *diploma scuola secondaria superiore* insieme ad *un'esperienza professionale* di 2 anni nell'ambito di attività tese al riconoscimento e messa in trasparenza delle competenze, maturata alla data di presentazione della candidatura



